



## Citta' di Casoria

Provincia di Napoli

### Settore V - Ambiente e Gestione del Patrimonio

Ordinanza N. Reg. 22 del 05/04/2019

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

**Premesso :**

che in data 22.10.2015 con nota prot. 2740 residenti di via F. Solimena, 21, denunciavano l'installazione di una canna fumaria alla stessa via al civico 19, di proprietà del sig. Saggio Melchiorre e De Falco ;

che dalla predetta canna fumaria vengono immessi in atmosfera fumi che costringono i vicini a chiudere finestre e balconi;

che l'ASL NA 2 Nord con nota prot. 50198/15/R accertava lo stato dei luoghi constatando la presenza di due canne fumarie non conformi alle disposizioni di cui al regolamento per l'esecuzione della L. 615/1996;

che l'ASL NA 2 NORD con stessa nota rendeva noto di aver eseguito ispezione nell'abitazione del denunciante riscontrando un grave pericolo per la salute pubblica vista l'esigua distanza della canna fumaria dall'abitazione dei vicini;

che questo Settore con nota prot. 24324 del 24.05.2016 invitava il sig. Saggio Melchiorre a fornire entro 30gg dalla notifica della notifica, giustificazioni tecniche in merito alla conformità dell'edificazione della canna fumaria ;

che questo Settore con ordinanza dirigenziale n. 1 del 16.02.2017 obbligava, per motivi igienico sanitari, i sig.ri Saggio Melchiorre e De Falco Flora a sospendere l'emissione di fumi molesti ed alla rimozione "ad horas" della canna fumaria ;

considerato che con nota prot. 14074 del 07.03.2019 veniva comunicato l'accoglimento da parte del TAR Campania del ricorso proposto della sig.ra Migliuolo Lucia, avverso l'ordinanza dirigenziale n. 1 del 16.02.2017, per vizio di forma ;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 50 co. 5, art. 54, co. 4 e 7 del D. Lgs. N° 267/2000, nella qualità di Ufficiale di Governo, per provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'igiene pubblica e l'incolumità dei cittadini e dell'ambiente;

Ritenuto, data la particolare urgenza di procedere, di effettuare la comunicazione di avvio del procedimento unitamente alla notifica del presente provvedimento, assicurando in tal modo l'esercizio dei diritti di partecipazione;

preso atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni è il dr. Giuseppe Buonomo, responsabile del Settore 5 Ambiente e Gestione del Patrimonio.

**Tanto premesso**

**Il Commissario Straordinario**

accertata comunque la necessità di ordinare la rimozione della canna fumaria, tenuto conto del sussistere dei gravi pericoli igienico sanitari per i cittadini nonché per la salvaguardia dell'ambiente;

Visto l'art. 50 co. 5 e l'art. 54 co.4 e 7 del D. Lgs n° 267 del 18/08/2000;

visto il D.P.R. n. 380/2001, art. 31;

visti gli artt. 3 e 97 della Costituzione

## ORDINA

Per i motivi esposti in premessa e che si intendono qui espressamente richiamati:  
ai sigg.ri Saggio Melchiorre, nato in Francofonte (SR) il 24.03.1942 e De Falco Flora,  
nata in Pisticci (MT) il 01.01.19443, di eseguire "ad horas", di ultimare entro gg 30 dalla  
notifica della presente, tutte le opere dal quale risulti la rimozione della canna fumaria,  
ripristinando lo stato dei luoghi originario e darne comunicazione scritta al Settore V  
Ambiente e Gestione del Patrimonio.

### AVVERTE CHE

L'inottemperanza sarà perseguita a termine di legge;

La mancata rimozione comporta, oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista  
dall'art. 650 del codice penale, all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al  
recupero delle somme anticipate ai sensi dell'art. 54 co. 4 e 7 D. Lgs. 267/2000;

Gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico  
presso il Settore V sede comunale di Arpino ufficio del responsabile del procedimento ;

La presente sarà notificata ai soggetti interessati, e trasmessa mezzo PEC al Comando  
Vigili Urbani di Casoria, al Comando Carabinieri di Casoria, al Commissariato di P.S.  
Afragola, all'Azienda Sanitaria locale Napoli 2 NORD -Casoria che provvederanno  
ciascuno per propria competenza.;

### AVVERTE ALTRESI' CHE

Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è possibile ricorso  
giurisdizionale al TAR entro il termine di sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo  
dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena  
conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. La presentazione del ricorso non  
sospenderà l'esecutività della presente, salvo le specifiche ordinanze del TAR.



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
dott. Santi Giuffrè